



LA COSTITUZIONE DIMENTICATA

14, 24, 27: non sono i suggerimenti per tentare la fortuna con un terno al lotto quanto – piuttosto – di attenta rilettura, studio e possibilmente comprensione della Costituzione da parte dei Magistrati della Procura di Udine, quegli stessi che hanno ritenuto di indagare per favoreggiamento e patrocinio infedele due difensori “colpevoli” di aver condiviso l’opportunità di far valere della facoltà di non rispondere un assistito che – tra l’altro – oltre ad una scarsissima comprensione della lingua italiana mostrava difficoltà ad esprimersi anche in quella natia.

Per quanto non espresso direttamente dalla Carta Fondamentale, dalla presunzione di non colpevolezza deriva l’attribuzione dell’onere della prova in capo all’Organo inquirente e con esso il diritto al silenzio. Principi che un Pubblico Ministero dovrebbe ben conoscere non meno della garanzia di inviolabilità del domicilio che, in questo caso, sembra sia stata a sua volta calpestata estendendo una perquisizione (per le ragioni esposte, ingiustificabile e illegittima) a studio professionale non contemplato nel decreto autorizzativo.

Stigmatizzando fermamente l’accaduto ed auspicando che siano adottate in tutte le Sedi le più opportune iniziative a contrasto di una gravissima compromissione del diritto di difesa, la Camera Penale di Milano esprime la propria piena solidarietà ed appoggio ai Colleghi personalmente coinvolti in una vicenda francamente inqualificabile e alla Camera Penale Friulana, nonché a tutto il Foro di Udine auspicando che i valori della Repubblica Costituzionale continuino a segnare la primazia su quelli, presunti, di una Repubblica delle Procure.

Milano, 24 luglio 2017

Il Consiglio Direttivo